



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 4

Seduta del 3 aprile 2017

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari	P	A
dott. Renato Boraso (delegato del sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
dott. Luigi Brugnaro (sindaco metropolitano)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
dott. Daniele Stecco (delegato del sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Luigi Brugnaro, sindaco metropolitano

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo

Oggetto: procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale. Modifiche al contratto di servizio con ATVO S.p.a.

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'Ufficio Periferico presso la Città metropolitana di Venezia;

Premesso che:

- i. ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e s.m.i., la Giunta regionale, con deliberazione n. 325/2001, aveva individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale e, con successiva



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- deliberazione n. 326/2001, aveva provveduto ad assegnare agli Enti affidanti competenti, tra cui la Provincia di Venezia, le risorse destinate al finanziamento dei suddetti servizi minimi;
- ii. la Provincia di Venezia aveva stipulato specifico contratto di servizio con ATVO S.p.A., per lo svolgimento dei servizi minimi TPL extraurbani e per quelli urbani dei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave, prot. n. 15907 del 16/03/01;
 - iii. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;
 - iv. con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 72 del 9/12/2013 sono stati approvati:
 1. lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
 2. lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;entrambi sottoscritti il 10 dicembre 2013;
 - v. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16/12/2013, l'Ente di governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
 - vi. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;
 - vii. con deliberazione n. 13 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL, è stato deciso, per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, di pubblicare un bando di gara c.d. "a doppio oggetto" che preveda al tempo stesso la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale di ATVO S.p.a. riservato al nuovo socio mediante emissione di nuove azioni, pari al 15% del capitale sociale come risultante dopo l'aumento di capitale, e l'affidamento della concessione alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima ATVO S.p.A.;

Dato atto che:

- ✓ il bando di gara "a doppio oggetto" è stato pubblicato sulla GUCE del 03/01/2015;
- ✓ a seguito della verifica della documentazione presentata, sono state invitate n. 3 imprese a presentare offerta tecnico-economica;
- ✓ alla scadenza del termine del 30 settembre 2015 è pervenuta una offerta;
- ✓ è stato presentato ricorso da parte di uno dei soggetti invitati ad offrire, respinto per inammissibilità con sentenza n. 1291 del TAR Veneto, pubblicata in data 04/12/2015 e, con sentenza n. 3545, pubblicata il 08/08/2016, il Consiglio di Stato lo ha definitivamente rigettato;
- ✓ era stato notificato il 18/03/2016 il ricorso ex art. 117 C.P.A. al TAR Veneto da parte dell'unico offerente con richiesta di condanna dell'Amministrazione a dare seguito alla procedura di gara ed in caso di inerzia di nominare un commissario ad acta;
- ✓ con determinazione n. 3163 del 20/10/2016 è stata:



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

1. approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara relativa alla procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi tpl urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 607628984D;
2. aggiudicata all'operatore economico costituito dall'ATI ATV S.r.l., La Linea S.p.a., CO.TR.I. S.c. a r.l. la procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi tpl urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale - CIG 607628984D, subordinandone l'efficacia alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 ed alla deliberazione di aumento di capitale sociale da parte dell'assemblea di ATVO S.p.a., avvenuto in data 28/12/2016;

Considerato:

- i. l'art. 8 della Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di governo del TPL che stabilisce:
 1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'ente di governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici.
 2. La partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano.
 3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.
- ii. l'art. 2 del regolamento dell'Ente di governo del TPL che stabilisce:

L'Assemblea dell'Ente di governo è costituita dai Sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia, ovvero dai loro delegati. [...] L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'ente presso il quale si trova l'Ufficio comune.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente presso la sede dell'Ufficio comune, almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 10 giorni. [...]
- iii. che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 2. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 3. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Preso atto:

1. del subentro della Città metropolitana alla Provincia;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

2. delle variazioni previste nelle deliberazioni regionali riguardanti le produzioni chilometriche assentite per i servizi minimi di TPL e relativi corrispettivi;
3. delle note dei Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave (in atti del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia) con cui sono state precisate le produzioni ed i corrispettivi, a carico dei medesimi, per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi/integrativi di competenza da inserire in contratto;
4. del fatto che ATVO S.p.a. è l'affidataria del vigente contratto di servizio per cui alcune previsioni dello schema di contratto (precedentemente approvato con deliberazione n. 13 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL) devono essere aggiornate necessariamente alla fattispecie in questione;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, si rende necessario innovare tale schema le cui variazioni:

- i. sono rispettose del principio dell'equilibrio finanziario dello stesso;
 - ii. non ne modifica le prestazioni fondamentali;
 - iii. vengono sempre garantiti all'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia il controllo della modalità e della qualità dell'esercizio;
 - iv. non vengono ridotti, rispetto alla situazione esistente, i servizi rivolti alla clientela;
- introducendo, in particolare, le seguenti modifiche:
- ✓ art. 1, relativamente alle produzioni chilometriche annue;
 - ✓ art. 6, sulla semplificazione delle modalità di comunicazione tra Ente ed affidatario;
 - ✓ art. 7, sulla valorizzazione dei corrispettivi economici a favore dell'affidatario e con eliminazione del sistema di indicizzazione degli stessi;
 - ✓ art. 8, con modifiche alle modalità di liquidazione dei corrispettivi, che tengono conto dell'effettivo introito da parte della Città metropolitana delle risorse economiche provenienti dalla Regione e dai Comuni convenzionati;
 - ✓ art. 19 sulle modalità di attivazione del potenziamento dei servizi al fine del rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - ✓ art. 22, sulle modalità di trasmissione dei dati relativi agli incidenti stradali;
 - ✓ art. 24, con la previsione di implementazione del grafo della rete entro 24 mesi (anziché 18 mesi) dalla sottoscrizione del contratto;
 - ✓ art. 25, con la previsione dell'ulteriore documentazione da allegare ai report di servizio mensile;
 - ✓ art. 27, sulla distribuzione della rete di commercializzazione dei titoli di viaggio, che tiene ora conto anche della possibilità di acquisizione on-line;
 - ✓ art. 28, con l'introduzione della dicitura "mantenimento" (anziché "realizzazione") delle voci previste (paline ed orari in ogni fermata, copia a bordo della carta della mobilità, portale internet), in quanto l'azienda, già titolare del precedente contratto di servizio, ha già realizzato quanto previsto nel precedente schema contrattuale, con conseguente eliminazione del sistema sanzionatorio ivi previsto;
 - ✓ art. 30, dal quale sono state espunte le responsabilità dell'Ente affidante in merito all'applicazione del sistema di monitoraggio aziendale;
 - ✓ art. 31, in cui:
 1. è stato definito il termine temporale entro cui l'affidatario deve provvedere alla nomina dell'istitutore, peraltro già nominato;
 2. è stata eliminata la previsione del comma 8, erroneamente inserita ma facente parte del contratto relativo ad altra procedura di gara bandita dall'Ente;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

3. sono state specificate le modalità di adozione dei display esterni informativi (sui mezzi TPL), differenziando tra nuovi e vecchi autobus;
4. è stato introdotto il comma 12 relativo al rispetto del protocollo di legalità, sottoscritto nel 2015 tra Città metropolitana e Prefettura di Venezia;
- ✓ art. 32, in cui è stato definito il termine entro cui deve essere effettuato il conteggio saliti-discesi e la verifica O/D su tutte le corse di tutte le linee oltre che espunti i commi 4, 5 e 6 relativi al monitoraggio dei servizi a chiamata, non previsti dal contratto in questione;
- ✓ art. 33, con previsione del mantenimento della certificazione qualità ambientale (e non sua adozione) e conseguente soppressione del comma 2, oltre all'eliminazione del comma 1 lettera d (contabilità analitica per linea) in quanto dato non ottenibile per l'impossibilità di associare l'introito da biglietti (che non prevedono origine e destinazione) alla singola linea e, peraltro, di scarso interesse per l'Ente;
- ✓ art. 35, con integrazione di voci derivanti dal protocollo di legalità;
- ✓ art. 37, con l'inserimento della previsione di una ulteriore riduzione sull'importo della garanzia fidejussoria definitiva per effetto del possesso della certificazione di qualità ambientale, come previsto dalla normativa;
- ✓ art. 39, con l'introduzione di ulteriori voci per la risoluzione del contratto, anch'esse discendenti dal protocollo di legalità;
- ✓ art. 40, con modifiche all'attività di riscossione delle sanzioni, che tengono conto delle attuali effettive modalità con cui oggi viene svolta;
- ✓ art. 47, con il richiamo al nuovo piano di prevenzione della corruzione ed alle norme anti-pantouflage;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo schema di Contratto con ATVO S.p.a., allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come indicato nelle premesse, al fine di addivenire alla relativa sottoscrizione;
2. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia ad apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al contratto di cui al punto precedente, prima di procedere alla sua sottoscrizione;
3. di dare mandato all'ufficio periferico dell'Ente di Governo presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere con gli atti conseguenti.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 28 aprile 2017 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati.

il Responsabile dell'Ufficio centrale
ing. Paolo Gabbi
sottoscritto digitalmente



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Allegato alla Deliberazione n. 4

Seduta del 3 aprile 2017

Oggetto: procedura a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale. Modifiche al contratto di servizio con ATVO S.p.a.

Contratto di Servizio

Indice

Articolo 1.	Oggetto del contratto.....	6
Articolo 2.	Allegati al contratto.....	7
Articolo 3.	Durata del contratto.....	7
Articolo 4.	Rappresentante del Gestore.....	7
Articolo 5.	Rappresentante dell'Ente affidante.....	8
Articolo 6.	Modalità di comunicazione.....	8
Articolo 7.	Corrispettivi.....	8
Articolo 8.	Modalità di liquidazione dei corrispettivi.....	9
Articolo 9.	Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007.....	11
Articolo 10.	Penali.....	11
Articolo 11.	Premi.....	11
Articolo 12.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Articolo 13.	Regolarità contributiva.....	12
Articolo 14.	Comitato tecnico di gestione del contratto.....	12
Articolo 15.	Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe.....	13
Articolo 16.	Modifiche del Programma di Esercizio dei Servizi Extraurbani e dei servizi urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo, San Donà Piave.....	15
Articolo 17.	Modifiche temporanee del Programma di Esercizio.....	16
Articolo 18.	Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del contratto.....	17
Articolo 19.	Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta.....	17
Articolo 20.	Servizi a Chiamata (detti anche Servizi a prenotazione).....	18
Articolo 21.	Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio.....	19
Articolo 22.	Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all'esercizio.....	20
Articolo 23.	Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto.....	22
Articolo 24.	Grafo.....	22
Articolo 25.	Rapporto di Servizio Mensile.....	23
Articolo 26.	Impegni in materia di investimenti.....	23
Articolo 27.	Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio.....	23
Articolo 28.	Informazione alla clientela.....	24
Articolo 29.	Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità.....	24
Articolo 30.	Qualità del servizio e carta della mobilità.....	24
Articolo 31.	Altri obblighi relativi al servizio.....	26
Articolo 32.	Indagini sulla domanda e monitoraggio dell'efficacia dei servizi.....	28
Articolo 33.	Prescrizioni diverse.....	28
Articolo 34.	Regolamentazione degli spazi pubblicitari.....	29
Articolo 35.	Subaffidamento dei servizi di trasporto.....	29
Articolo 36.	Assicurazioni.....	30

Articolo 37.	Cauzione.....	31
Articolo 38.	Cessioni di credito.....	31
Articolo 39.	Risoluzione del contratto.....	32
Articolo 40.	Attività di riscossione.....	33
Articolo 41.	Promozione dell'utilizzo del TPL	34
Articolo 42.	Corsi di idoneità per agenti accertatori.....	35
Articolo 43.	Difformità tra documenti contrattuali.....	35
Articolo 44.	Spese contrattuali	36
Articolo 45.	Trattamento dei dati personali.....	36
Articolo 46.	Controversie tra le Parti	36
Articolo 47.	Clausole finali.....	36

Il presente contratto di Servizio (di seguito nominato per brevità "contratto") è sottoscritto:

1. da una parte, l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia, nel seguito indicato come "Ente Affidante" o più semplicemente "Ente", nella persona di....., nato a, il e domiciliato per la carica presso la Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, 30135 Mestre VE, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio periferico di cui sopra e di dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell'art. 28 dello statuto metropolitano, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero
2. dall'altra parte, ATVO S.p.A., nel seguito indicata come "Affidatario" o "Gestore", con sede legale in San Donà di Piave Piazza IV Novembre, 8, codice fiscale 84002020273 e iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. VE-240259, rappresentata da, nato a, il, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

- i. il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che *"le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi [...]";*
- ii. allo scopo, la Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia;
- iii. con deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia n. 72 del 9 dicembre 2013:
 1. è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo, San Donà di Piave in merito alla delega alla Provincia di una serie di competenze nel campo del trasporto pubblico locale;
 2. è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia, Comune di Chioggia e Provincia di Venezia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano, il quale prevede che:
 - a. per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi;
 - b. l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti, per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti competente per l'ambito di unità di rete di Chioggia;
 - c. l'ente di governo è competente all'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo oltre a:
 - ✓ irrogazione sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione della sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;

- ✓ espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi;
 - ✓ stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;
 - ✓ erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
 - ✓ riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, DPR n. 753/1980;
 - ✓ svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
 - ✓ vigilanza sull'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - ✓ istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario;
- iv. in data 10 dicembre 2013 le citate convenzioni sono state sottoscritte;
- v. a seguito di tutto quanto sopra riportato, le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale n. 2333 del 16/12/2013 mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
- vi. con deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 15/04/2014 è stato dato mandato all'Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia di provvedere all'affidamento dei servizi di trasporto relativi all'ambito di unità di rete del Veneto orientale (comprendente i servizi extraurbani del Veneto Orientale, nonché i servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave);
- vii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- viii. con deliberazione n. 13 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL è stato approvato il progetto dei servizi TPL minimi ed aggiuntivi extraurbani ed urbani di competenza del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia, dando mandato di pubblicare un bando di gara c.d. "a doppio oggetto" per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO S.p.a. con specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento ad ATVO S.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale;
- ix. con determinazione dirigenziale n. 3904 del 30/12/2014 sono stati approvati gli atti di gara, successivamente pubblicata;
- x. con determinazione dirigenziale n. 3163 del 24/10/2016, efficace dal 01/12/2016, si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione a favore dell'ATI tra ATV S.r.l. (mandataria), La Linea S.p.a e CO.TR.I. S.c. a r.l. (mandanti) per la parte relativa all'aumento di capitale sociale e l'affidamento ad ATVO S.p.a. per la gestione dei servizi TPL in questione;
- xi. l'aumento di capitale sociale di ATVO S.p.a è stato interamente sottoscritto in data 28/12/2016;
- xii. il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) deve garantire l'equilibrio finanziario dei medesimi e ricomprendere gli obblighi individuati dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:
1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

dall'art. 23 della L.R. 25/1998:

1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
6. adottare la carta della Mobilità;

oltre a garantire:

1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
2. confortevolezza del viaggio;
3. servizi per passeggeri con disabilità;
4. aspetti relazionali e comportamentali del personale;
5. adeguato livello di servizio allo sportello;
6. attenzione all'ambiente;

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida ad ATVO S.p.a., che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve, la gestione in regime di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale individuati nei commi seguenti.
2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.
Il Programma di Esercizio è individuato con i file contenuti nel CD-rom allegato a questo contratto e riconosciuto con l'etichetta "*Allegato A del contratto di Servizio: file contenenti il Programma di Esercizio.*"; su di esso sono apposte con inchiostro indelebile le firme dei sottoscrittori di questo contratto e la data di stipula.
Tale Programma di Esercizio è denominato "Programma di Esercizio Base" ed è quello risultante dall'affidamento da parte dell'Ente all'Affidatario a partire dal 01/01/2017.
Le globali produzioni chilometriche annuali preventive associate al Programma di Esercizio Base sono specificate nella seguente tabella.

Unità di contratto	Rete	Produzione annua preventiva (vettxkm)	
		Servizi minimi / integrativi	Servizi aggiuntivi
Città metropolitana Venezia	Extraurbano	9.544.211,98 / 0,00	1.136.608
Comune di Caorle	Urbano	263.685,80 / 19.336,30	9.220
Cavallino-Treporti	Urbano	218.105,22 / 8.298,16	13.041
Jesolo	Urbano	270.501,60 / 13.630,26	2.933
San Donà di Piave	Urbano	204.473,64 / 0,00	179.110

3. Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini disciplinati negli art. 16÷19.
4. Tutto ciò che concerne:
 - le decisioni in materia di servizio,
 - l'esercizio,
 - la rendicontazione,
 - le attività di monitoraggio e di verifica,
 - l'emissione delle fatture ed i relativi pagamenti,
 - ogni altra obbligazione contrattuale non diversamente definita,si inquadra in un rapporto diretto tra Affidatario ed Ente Affidante.
5. Per effetto della deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 13 del 15/12/2014 e del relativo allegato, l'Ente, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, conferisce al gestore il diritto di esclusiva nell'ambito dell'unità di rete del Veneto orientale.

Articolo 2. Allegati al contratto

1. Il contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:
 - Allegato A CD rom riconosciuto con l'etichetta "Allegato A del contratto di Servizio: file contenenti il Programma di Esercizio".
 - Allegato B Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato
 - Allegato C Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi
 - Allegato D investimenti programmati (vuoto)
 - Allegato E Sistema Tariffario
 - Allegato F Prevedibili evoluzioni del Sistema Tranviario di Venezia
 - Allegato G Carta della Mobilità, standard minimi di qualità e penali
 - Allegato H elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio, elenco personale addetto e relativi contratti

Articolo 3. Durata del contratto

1. Il contratto ha validità a decorrere dal 01/01/2017, fino a tutto il 31/12/2025 e quindi per una durata complessiva di anni nove. Resta salva la facoltà dell'ente, ai sensi dell'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, di prorogare la durata dell'affidamento, previa presentazione da parte dell'affidatario di un programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall'Ente medesimo, in considerazione delle modalità di ammortamento dei beni.
2. Alla scadenza del periodo di validità del contratto, previo preavviso non inferiore a 3 mesi antecedenti la data di scadenza o, in caso di sua anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'escussione dell'intera cauzione definitiva rilasciata dall'affidatario a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Articolo 4. Rappresentante del Gestore

1. Il Gestore indica il sig., nato a il, cod. fisc., munito dei necessari poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante dell'Affidatario assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell'Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto e che deve essere corredata dalla procura rilasciata al nuovo rappresentante.
2. Egli è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Affidatario e l'Ente affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell'Ente affidante e potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell'Ente, con espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo-contabili eventualmente sottoscritti da soggetti diversi non avranno alcun effetto nei confronti dell'Ente.
3. Salva ed impregiudicata la responsabilità dell'Affidatario, il rappresentante è responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dal presente contratto.

Articolo 5. Rappresentante dell'Ente affidante

1. L'Ente indica il sig., nato a il, cod. fisc., munito dei necessari poteri, quale proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell'Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Il rappresentante indicato al punto precedente è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Ente affidante e l'affidatario.

Articolo 6. Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva la trasmissione a mezzo raccomandata A/R nel caso di documenti non inviabili in formato elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall'Ente e/o dall'affidatario dalla data di consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R.
2. E' possibile prevedere l'utilizzo delle e-mail per comunicazioni speditive su tematiche non rilevanti.

Articolo 7. Corrispettivi

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo annuale (per il primo anno di servizio) così suddiviso:

Unità di contratto	Rete	Corrispettivo annuo (€) al netto di IVA	
		Servizi minimi / integrativi	Servizi aggiuntivi
Città metropolitana Venezia	Extraurbano	13.066.026,20 / 0,00	Diritti di esclusiva
Comune di Caorle	Urbano	431.917,35 / 120.381,82	15.873,00
Comune Cavallino-Treporti	Urbano	357.038,24 / 16.040,34	16.090,00
Comune Jesolo	Urbano	453.090,17 / 95.447,20	6.450,00
Comune San Donà di Piave	Urbano	353.125,97 / 0,00	450.909,00
TOTALE			

oltre ad IVA ai sensi di legge per un importo, per l'intera durata di nove anni del contratto, pari a circa € 134.037.605 oltre ad IVA per i servizi minimi (finanziati con fondi regionali) / integrativi (finanziati con fondi dei Comuni) ed € 4.403.898 oltre ad IVA per i servizi aggiuntivi (finanziati con fondi dei Comuni). Le disponibilità finanziarie per i servizi minimi ed aggiuntivi sono soggette a verifica annuale ai fini dell'eventuale

adeguamento dei corrispondenti programmi di esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento.

2. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.
3. Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate. Nel caso dei servizi minimi, finanziati dalla Regione Veneto, tali somme verranno calcolate applicando alle percorrenze chilometriche di cui sopra i corrispettivi chilometrici unitari specificati, al netto dell'IVA, comprensivi degli oneri sicurezza, secondo quanto stabilito dalla DGR 786/2016, in:

Unità di contratto	Ente locale	Rete	Sistema di trasporto	Corrispettivo chilometrico
1	Città metropolitana di Venezia	Extraurbano	Autobus	1,369 €/km
2	Comune di Caorle	Urbano	Autobus	1,638 €/km
3	Comune di Cavallino-Treporti	Urbano	Autobus	1,637 €/km
4	Comune di Jesolo	Urbano	Autobus	1,675 €/km
5	Comune di San Donà di Piave	Urbano	Autobus	1,727 €/km

Per i servizi aggiuntivi di competenza della Città metropolitana di Venezia sono solo riconosciuti diritti di esclusiva. Per i servizi relativi ai Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave il corrispettivo sarà oggetto di definizione diretta tra le parti su base annua.

4. .

Il corrispettivo chilometrico potrà subire aggiornamenti secondo le modalità previste da specifiche deliberazioni della Giunta regionale veneta.

5. Il corrispettivo contrattuale annuale per l'esercizio dei servizi specificati nell'Art. 1 è calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Corrispettivo}_{\text{annuale}} = \sum_{UC=1-5} [\text{Km}_{UC} \times \text{CKm}_{UC}]$$

in cui:

- $\sum_{UC=1-5} [..]$ = Sommatoria estesa alle Unità di contratto
 Km_{UC} = Produzione chilometrica per l'Unità di contratto UC
 CKm_{UC} = Corrispettivo Chilometrico relativo all'Unità di contratto UC

6. Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli articoli 33 e 33bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
7. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all'Art. 25 verificati con esito positivo dall'Ente. Eventuali percorrenze, su base annuale, superiori a quelle approvate a contratto, non saranno economicamente riconosciute dall'Ente.
2. Il pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA, per i servizi minimi ed aggiuntivi avverrà secondo le modalità di trasferimento delle risorse dalla Regione Veneto e dai Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo e San Donà di Piave alla Città metropolitana di Venezia.
 In particolare, la liquidazione dell'Ente Affidante avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo considerato.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 25 comporta il rifiuto della fattura emessa dall'Affidatario.

A partire dalla data di decorrenza del contratto, l'Ente provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del globale corrispettivo dovuto per i servizi di sua competenza eserciti nell'anno solare precedente, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale veneta e dai Comuni.

La fattura a saldo delle prestazioni erogate nell'anno solare precedente è emessa dall'affidatario esclusivamente dopo che la Città metropolitana di Venezia abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione Veneto (per i servizi minimi) e dagli Enti locali (per i servizi aggiuntivi); tale fattura è liquidata dall'Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento.

Qualora l'importo liquidato a titolo di acconto nell'anno solare precedente risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all'anno solare in corso.

3. La mancata ricezione della documentazione di cui all'art. 25 integrano rifiuto della fattura emessa dall'aggiudicatario e/o sospensione dei termini di pagamento, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.

La mancata ricezione o eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze devono essere comunicate dall'Ente all'Affidatario entro 30 giorni dal termine di scadenza. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione dei Rapporti di Servizio e la conseguente maturazione di un credito da parte dell'Affidatario. Tuttavia, l'Affidatario ha facoltà di emettere la fattura come risultante dai Rapporti di Servizio; tale fattura sarà liquidata dall'Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento, fatta salva la possibilità di rifiutarla per effetto dell'eventuale negativa verifica dei Rapporti di Servizio nel frattempo intervenuta.

4. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all'affidatario, sono riconosciuti a questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
5. Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Ente affidante. I premi sono quantificati annualmente.
6. Nel corso di tutto il periodo di affidamento l'Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione saranno definite dall'Ente affidante in sede di assegnazione delle risorse. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.
7. L'Ente si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'affidatario.
8. L'Ente dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere della Città metropolitana di Venezia: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.
9. Il gestore informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo sono i sigg. Cerchier ing. Stefano e Scaggiante dott. Sergio, ai quali l'Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
10. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente.
11. L'Ente dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero del, (impegni

12. L'Ente avverte che la fattura va intestata alla Città metropolitana di Venezia, che rimane titolare dei rapporti finanziari con la Regione Veneto, come da punto v delle premesse ed evidenzia che il "Codice Univoco Ufficio" (informazione obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) è:

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto
SA4F9C	gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete del Veneto orientale

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, vanno altresì indicate anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
CIG	68699351B5
Codice Fiscale	80008840276
Altra informazione	Determinazione n. del, prot. n.

Articolo 9. Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007

1. Nei corrispettivi di cui all'art. 7 sono ricompresi gli eventuali contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007, così come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Città metropolitana di Venezia.

Articolo 10. Penali

1. L'Ente qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
 - la descrizione degli inadempimenti contestati;
 - l'assegnazione di un termine, ove possibile, per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
 - la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, fermo restando l'obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l'applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l'Ente affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo all'escussione della cauzione. L'importo complessivo delle penali applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% (dieci per cento) del corrispettivo annuo dovuto.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato G sono quantificate sulla base dei riscontri e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore.
4. Il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti all'Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

Articolo 11. Premi

1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente affidante nonché di quelli della Regione di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio percepita dall'utenza, il Gestore si impegna a mantenere e/o incrementare gli indicatori di seguito riportati:
 - indice sintetico complessivo di *customer satisfaction* rilevato annualmente dall'affidatario

- ammontare annuo dei viaggiatori nominali
2. Per i soli servizi extraurbani, a partire dal 2° anno solare di contratto, l'Ente riconoscerà all'Affidatario i seguenti premi:
 - € 15.000 (oneri fiscali inclusi) nel caso di conferma degli indici rispetto all'annualità precedente;
 - € 15.000 (oneri fiscali inclusi) per ogni 1% di aumento del numero dei viaggiatori nominali unitamente alla conferma dell'indice di *customer satisfaction* rispetto all'annualità precedente.
 3. Il dato di riferimento è trasmesso dall'Affidatario all'Ente, in regime di autocertificazione sulla base dei dati di vendita dei titoli di viaggio all'interno del rapporto annuale sui servizi.
 4. Ogni anno l'Ente comunicherà al Gestore l'ammontare del fondo premi relativo alle due voci di cui al comma 1 (avente comunque un valore massimo di € 75.000, eventualmente prelevabili dalle penali applicate).
 5. L'Ente liquida l'eventuale premio in sede di conguaglio annuo del corrispettivo dovuto.

Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
2. A tal fine si impegna a comunicare all'Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13. Regolarità contributiva

1. L'Ente dà atto che l'affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dal di, in data .. 20...

Articolo 14. Comitato tecnico di gestione del contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell'affidatario e due dell'Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
 - ✓ Variazioni al programma di esercizio;
 - ✓ Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
 - ✓ Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di esercizio;
 - ✓ Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
 - ✓ Ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione ed alla revisione del contratto.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente della commissione, individuato come rappresentante dell'Ente.

Articolo 15. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe

1. L'affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto.
2. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Mobilità e il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le autostazioni.
3. Tra le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria, Il Gestore provvede anche ad operare la verifica, riscossione e recupero, e quindi ad istituire un efficace controllo antievasione e a fornire all'Ente circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
4. Il sistema tariffario che l'affidatario deve applicare è definito nell'Allegato E.
5. Le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale a partire dal primo giorno dello stesso mese di decorrenza del contratto di ogni anno applicando i seguenti criteri:

- Per ogni tariffa è calcolato il nuovo valore Base applicando la seguente relazione:

$$TB_{TV-AnnoNuovo} = TB_{TV-AnnoPrecedente} * (1 + T_{AD})$$

dove:

$TB_{TV-AnnoNuovo}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa al nuovo anno

$TB_{TV-AnnoPrecedente}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa all'anno precedente

T_{AD} = Tasso di adeguamento pari al 75% dell'indice ISTAT FOI

- Per definire l'effettiva Tariffa da applicare nel nuovo anno, il valore di TB di calcolo viene arrotondato al decimale di euro più vicino; ad esempio:
 - 7,34999 € è arrotondato a 7,3 €,
 - 7,35001 € è arrotondato a 7,4 €,

Per il calcolo della nuova Tariffa Base, ogni anno si fa riferimento alla Tariffa Base dell'anno precedente; nel primo anno, Tariffa da applicare e Tariffa Base coincidono.

La regolamentazione sopra definita può essere modificata da altra concordata tra le Parti.

6. Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione regionale del sistema tariffario.
7. E' fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento tariffario, qualora l'Ente ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno eventuali interventi sulla riorganizzazione della rete o si concorderà un'eventuale compensazione monetaria con oneri a carico dell'Ente.
8. Le Parti possono concordare l'introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base, al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
9. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali, restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all'interno del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
10. L'Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a proprio carico.

In tale caso, l'Ente riconosce all'affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è calcolata applicando la seguente relazione:

$$C = \sum_{\text{titoloviaggio}} (NT_{\text{titoloviaggio}} \times D_{\text{titoloviaggio}})$$

in cui:

- C = Compensazione monetaria dovuta per l'annualità
- $\Sigma_{\text{titoloviaggio}} (\dots)$ = Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata
- $NT_{\text{titoloviaggio}}$ = n° Titoli di viaggio (per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata) venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio)
- $D_{\text{titoloviaggio}}$ = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA

La liquidazione delle compensazioni monetarie sono liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accompagnata da una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo e il nominativo dei beneficiari autocertificata dal rappresentante dell'affidatario.

E' fatto obbligo all'affidatario di conservare per almeno 18 mesi la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L'Ente ha accesso in qualunque momento a tale documentazione per espletare eventuali verifiche in contraddittorio, anche riferite ai 18 mesi precedenti. L'accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte dell'Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.

Qualora l'importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all'articolo 7.

11. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazione tariffarie diverse da quelle disciplinate ai commi precedenti.
Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all'affidatario, sono riconosciuti dall'Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
13. La non conformità delle tariffe applicate dall'affidatario con quanto previsto nell'Allegato E comporta la comminazione di una penale di importo compreso tra € 2.500 e € 10.000 per ogni giorno di accertata non conformità. L'importo è stabilito dall'Ente in base al peso sull'ammontare dei ricavi da traffico dei titoli di viaggio per i quali sono applicate dall'affidatario tariffe non conformi. E' inoltre riconosciuta all'Ente la facoltà di risoluzione del contratto.
14. L'Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l'obiettivo di estendere l'integrazione tariffaria su base metropolitana, nella prospettiva dell'integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare, coordinandosi con l'Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
15. Il Gestore, considerato l'utilizzo di un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato, provvede a fornire all'Ente le molteplici informazioni che con esso possono essere acquisite, a seguito di apposita richiesta.
16. Il Gestore ha l'obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro scadenza, previa richiesta dell'utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione. Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di duplicato in caso di denuncia di smarrimento o deterioramento, previo pagamento dei diritti di segreteria.
17. L'Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Ente individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E'

ricosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché sui relativi effetti sugli introiti aziendali.

18. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovrapprezzo.

Articolo 16. Modifiche del programma di esercizio dei servizi extraurbani e dei servizi urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino–Treporti, Jesolo, San Donà Piave

1. Il contratto deve contenere margini di flessibilità che consentano eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell'Ente affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee, senza limitazioni di fascia oraria, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata). Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, laddove comportino una variazione della percorrenza chilometrica annua di cui all'art. 1, contenuta nei limiti del 2%, non determinano la revisione del presente contratto ma determinano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all'art. 7.
3. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, laddove comportino una variazione della percorrenza annua di cui all'art. 1 superiore ai limiti di cui al comma 2, determinano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all'art. 7, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del contratto non direttamente correlati alla variazione.
4. Le modificazioni al programma di esercizio (operative previa verifica delle dotazioni strumentali, di mezzi ed umane del gestore) non possono comunque determinare, salvo diverso accordo tra le parti, una variazione in aumento o diminuzione del corrispettivo complessivo individuato in sede di affidamento che sia superiore, rispettivamente, al 20% (sia nell'arco di un unico anno che nell'intero arco di durata del contratto).
5. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base..
6. L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore.
7. Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
 - a) Modifiche della struttura del servizio della specifica Unità di contratto, compresi i servizi di cui ai successivi punti b) e c), purché non si verifichi nell'Unità di contratto, a seguito di tali modifiche, un globale incremento della produzione chilometrica maggiore del 20% o un globale decremento maggiore del 20%, valutati su base annuale rispetto al Programma di Esercizio Base.
 - b) L'attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
 - c) L'attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
8. L'affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio contribuito del tipo specificato al comma 1, le quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall'Ente. Il Gestore deve garantire la necessaria informazione preventiva all'utenza a partire almeno da 10 (dieci) giorni antecedenti l'introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno a esporre le comunicazioni a terra e sul sito internet.

9. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere mirate al miglioramento dell'offerta e assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell'utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
 10. Le modifiche al Programma di Esercizio entrano in vigore entro 30 giorni dalla data in cui esse sono state autorizzate dall'Ente. Qualora l'attuazione di tali modifiche richieda un tempo maggiore per comprovati motivi tecnici ed organizzativi, l'Ente potrà concederlo.
 11. Qualora l'Ente ravvisi l'esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle modifiche, potrà ordinare l'immediata esecutività delle modifiche, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario all'affidatario per l'implementazione delle modifiche.
 12. Il volume della produzione sarà calcolato sulla base delle lunghezze degli Archi del Grafo riportate nell'Allegato A eventualmente integrato con nuovi archi qualora ciò risultasse necessario; la lunghezza dei nuovi eventuali archi dovrà essere misurata con rilievo o comunque concordata tra le Parti.
 13. Dieci giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio (5 giorni nel caso di procedura d'urgenza), l'affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A ed a trasmettere i file aggiornati all'Ente.
- Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 17. Modifiche temporanee del Programma di Esercizio

1. L'effettuazione del servizio non può essere interrotta, né sospesa dall'affidatario per nessun motivo, salvo nei casi previsti dal successivo comma 2.
2. Sono consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:
 - a] per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali, nevicate eccezionali),
 - b] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
 - c] a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli, scioperi di categoria).Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.

In tali casi l'affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio.

Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun caso un incremento dei corrispettivi chilometrici definiti all'Art. 7.L'affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che determinano le modifiche non appena esso ne sia a conoscenza.L'affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l'Ente non disponga diversamente.
3. In caso di scioperi l'affidatario garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di € 250 per ogni corsa "garantita", ma non effettuata.
4. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 2 devono essere contabilizzate per ogni corsa in cui esse si siano verificate.

Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse causate da motivi diversi da quelli di cui al comma 2 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del traffico).

Uguualmente devono essere contabilizzate le riduzioni del servizio in caso di scioperi.

Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all'art. 25.

5. Qualora le modifiche fossero programmate per un periodo superiore a 14 giorni, l'affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A, entro 5 giorni feriali dalla data in cui esse siano state decise ed a trasmettere i file aggiornati all'Ente.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 2, l'Ente affidante, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'allegato G nonché, ai sensi del successivo art. 39, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

Articolo 18. Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del contratto.

1. Negli articoli 16 e 17 sono disciplinate le modifiche al Programma di Esercizio che non comportano la revisione del Contratto. Tali modifiche si sostanziano in un'Appendice al Contratto che disciplina le modifiche di cui sopra.
2. Modifiche diverse da quelle disciplinate negli articoli 16 e 17 richiedono la generale revisione del Contratto, che porta ad una sua ridefinizione estesa a tutte le parti da modificare, venendo, nel contempo, confermate le altre.
3. In sede di generale revisione del Contratto, i nuovi corrispettivi contrattuali sono definiti sulla base dei corrispettivi chilometrici di cui all'articolo 7.
4. In caso di modifiche al Programma di Esercizio che comportino una variazione maggiore del 20% o minore del -20% della globale produzione chilometrica annuale, spetta all'Impresa il diritto alla risoluzione anticipata del Contratto.
5. Dieci giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio, l'Impresa è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A.
6. Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 19. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta

1. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che richiedano l'istituzione di servizi ad hoc o l'intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone all'Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi. Parimenti l'Ente affidante può disporre l'adeguamento dei servizi secondo un programma dalla stessa progettato.
2. Qualora si verificano casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l'impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l'Ente potrà effettuare un monitoraggio della corsa esteso a 10 giorni anche non consecutivi di suo esercizio.

Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l'evento segnalato si considererà non raro:

- per almeno due corse delle 10 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo per oltre il 30% della lunghezza del percorso della corsa;
- per almeno due corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente capacità del veicolo;
- per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche soltanto per un tratto fermata-fermata.

Il monitoraggio potrà essere interrotto non appena si verifichi una delle condizioni sopra esposte. Il suo risultato dovrà essere comunicato all'affidatario che, entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, potrà eventualmente addurre motivazioni idonee a dimostrare l'eccezionalità dell'evento, comunicandole all'Ente:

- in assenza di comunicazioni da parte dell'affidatario pervenute entro il termine indicato, i risultati del monitoraggio si considereranno consolidati;
 - in caso contrario il monitoraggio riprenderà sino alla sua completa conclusione.
3. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l'evento di cui al comma 1 risultasse non raro:
- a) L'Ente ordinerà all'affidatario di potenziare il servizio.
Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine; si potrà prorogare la data di messa in esercizio sino ad un massimo di 30 giorni per comprovati problemi d'esercizio. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall'Ente sarà applicata una penale pari a 500 €.
 - b) Dieci giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla precedente lettera a), l'affidatario è tenuto a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, mediante aggiornamento dei file riportati nell'Allegato A.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di € 2.000.
4. L'Ente, nelle more dell'esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all'affidatario. L'affidatario, senza dovere attendere una specifica autorizzazione da parte dell'Ente, è comunque autorizzato a potenziare il servizio al fine di garantire il rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza. Dette modifiche, che non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente, sono rendicontate all'interno del Rapporto di Servizio Mensile.
5. Il potenziamento potrà consistere prioritariamente nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o, se non disponibili tali veicoli, nell'attivazione di corse di rafforzamento. Le eventuali corse di rafforzamento, anche se soltanto temporanee e purchè ordinate o comunque autorizzate dall'Ente, sono oggetto di compensazione monetaria applicando il corrispondente corrispettivo chilometrico.

Articolo 20. Servizi a Chiamata (detti anche Servizi a prenotazione)

1. Il contratto disciplina 3 tipologie di Servizi a Chiamata (detti anche Servizi a Prenotazione), inizialmente non inseriti nel programma di esercizio base:
 - Tipo 1 Corse a prenotazione ad orario e percorsi programmati
 - Tipo 2 Corse a prenotazione esercitate su itinerari alternativi, in un definito arco temporale (da ora.minuto ad ora.minuto), con una definita disponibilità di veicoli/autisti
 - Tipo 3 Corse a prenotazione ad itinerari liberi tra un insieme predefinito di punti (fermate) esercitate in un definito arco temporale (da ora.minuto ad ora.minuto), con una definita disponibilità di veicoli/autisti.Caratteristica peculiare di tali servizi, comune a tutte le tipologie, è che sono programmati o resi disponibili, ma sono effettivamente eserciti solo a fronte di prenotazioni; è sufficiente anche una sola prenotazione per l'effettuazione del servizio prenotato.
2. L'attivazione di servizi a prenotazione di cui al comma 1 si realizza attraverso una propedeutica fase di sperimentazione tesa a verificare se essi determinano realmente un miglioramento della qualità del servizio. La sperimentazione è programmata da un Progetto redatto da chi la propone (Affidatario o Ente).
3. Sia nella fase sperimentale che nell'eventuale successiva fase di regime, ai fini della computazione della produzione chilometrica su cui calcolare il corrispettivo si assume che:

- la produzione chilometrica convenzionalmente associata alle “Corse a prenotazione con orario e percorso programmati” (Tipo 1) sia pari al 70% di quella calcolata in base alla loro programmazione riportata nel Programma di Esercizio;
- la produzione chilometrica PC convenzionalmente associata alle “Corse a prenotazione esercitate su itinerari alternativi” (Tipo 2) ed alle “Corse a prenotazione ad itinerari liberi tra un insieme predefinito di punti” (Tipo 3) sia calcolata con la seguente relazione:

$$PC = ODP \times VC \times a$$

in cui

ODP = OreVettura di Disponibilità Programmata del servizio.

VC = Velocità Commerciale (km/ora) delle corse, soste ai capilinea escluse.

In fase di sperimentazione VC è specificata nel Progetto e poi desunta da rilievi in situ.

a = coefficiente pari a:

- 0,7 se il servizio è esercitato con veicoli della categoria M1 con almeno 7 posti a sedere oltre al conducente,
- 0,6 se il servizio è esercitato con autobus.

Il corrispettivo riferito ai servizi a prenotazione è calcolato moltiplicando la produzione chilometrica convenzionale come sopra definita per il corrispettivo chilometrico di cui all'Art. 7.

4. L'aver disciplinato nel contratto solo le tipologie di servizi a prenotazione specificate al comma 1 non esclude che possano essere previste altre tipologie di servizi a prenotazione.

La disciplina di tali eventuali differenti modelli sarà definita qualora si manifestasse l'opportunità di sperimentarli.

5. Per tutti i servizi a prenotazione valgono comunque i seguenti principi di ordine generale:

- a) i servizi a prenotazione sono da preferirsi ai servizi di linea solo se la loro attivazione consente di migliorare il servizio, ossia di aumentare l'offerta di servizio di trasporto a parità di costo per l'Ente;
- b) l'esercizio di servizi a prenotazione, considerato nella sua globalità, deve essere caratterizzato da costi di produzione non superiori a quelli delle “equivalenti” corse di linea.

La fase di sperimentazione ha la finalità di verificare se il servizio progettato soddisfa tali principi.

6. Le modifiche di cui ai commi precedenti si configurano come modifiche del Programma di Esercizio. Pertanto, 10 giorni prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, l'affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A ed a trasmettere i file aggiornati all'Ente.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 21. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio

1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Il numero degli addetti, suddiviso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa - è riportato nell'Allegato H. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
3. L'affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle

- prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
4. Il gestore dichiara di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.
 5. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco nominativo aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
 6. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione. A decorrere dal 5° mese dalla data di stipula del contratto, questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subaffidatarie (dove per divisa sociale si intende quella dell'affidatario). Il mancato adempimento comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250/giorno per ogni infrazione accertata (l'infrazione è una sola, quella di non vestire omogeneamente l'intero contingente); per motivate esigenze legate alla lotta all'evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
 7. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d'Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le funzioni di cui al DPR n. 753/80.
 8. Il Gestore promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare quella sulla sicurezza.
 9. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto.
 10. L'affidatario si impegna a fornire ogni 12 mesi all'Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l'elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi di trasporto.
L'elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:
 - Estremi dell'affidatario
 - Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro contrattuale
 - Tipologia di rapporto contrattuale
 - Eventuali inidoneità
 - Ore settimanali da contratto
 - Anzianità specifica
 - Fascia di età
 - Costo aziendale annuo, con la specificazione dell'ammontare del T.F.R. maturato
 - La percentuale delle ore lavorate impegnate per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati.
 11. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access).

Articolo 22. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all'esercizio

1. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui

- all'allegato H, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
2. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
 3. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.
 4. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente contratto.
 5. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
 6. Il Gestore, nel caso di eventi che hanno comportato ferimento/decesso di persone, deve trasmettere i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni (di cui al DPR 753/80) entro 3 giorni lavorativi dall'accadimento.
 7. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'allegato G).
 8. Alla scadenza del contratto ovvero in caso di revoca/risoluzione/decadenza dello stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'allegato G).
 9. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della LR 25/1998 e dell'art. 9 della LR 11/2009.
 10. L'affidatario si impegna a trasmettere all'Ente affidante ogni 12 mesi, a partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l'elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
 - impresa proprietaria
 - impresa utilizzatrice
 - dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione)
 - dati identificativi del veicolo (n° matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello)
 - capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella diversamente abili)
 - dotazioni particolari (aria condizionata, pedana diversamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi di comunicazione passeggeri, obliterate elettroniche o magnetiche, modulo di bordo gsm-gps, ...)
 - anno costruzione
 - data immatricolazione
 - data 1° immatricolazione (se diversa da data immatricolazione)
 - dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto)
 - estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore);
 11. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.

12. L'affidatario si impegna altresì a fornire ogni 12 mesi all'Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, la seguente documentazione:
 - a] Dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto.
 - b] Elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.
13. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access).

Articolo 23. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto

1. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'Ente, questo potrà chiedere la reiterazione della fornitura di:
 - a. elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in caso di subentro;
 - b. elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
 - c. elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
 - d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
 - e. beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario.

Dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di 100.000 €.
3. Il Gestore si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione secondo le modalità che stabilirà l'Ente e nel rispetto della disciplina vigente, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, nonché quelli finanziati con risorse pubbliche nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 25/98.

Articolo 24. Grafo

1. Il Grafo rappresenta la rete degli instradamenti del servizio TPL in oggetto. E' soggetto a modifiche necessarie sia per correzioni di eventuali errori, sia per adeguarlo a modifiche della rete stradale. Inoltre le lunghezze degli Archi riportate nell'Allegato A possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per difetto.

Per l'insieme di tali motivi è opportuna una manutenzione del Grafo da parte dell'affidatario, previa approvazione dell'Ente affidante, che ha rilevanza contrattuale poiché le lunghezze degli Archi sono il riferimento per la computazione della produzione chilometrica e, quindi, dei corrispettivi.

2. In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che il Grafo verrà implementato dall'affidatario entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto (con penale di 5.000 € per ogni mese di ritardo) e sarà progressivamente mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni, con cadenza annuale, eventualmente verificate mediante sopralluoghi condotti congiuntamente.
3. Eventuali nuove lunghezze di Archi definite a seguito di correzioni saranno considerate ai fini della ridefinizione del corrispettivo solo a decorrere dal mese in cui siano stati stabiliti i nuovi valori. Non avranno, pertanto, alcun valore retroattivo ai fini della definizione del corrispettivo.
4. Le modifiche di cui ai commi precedenti si configurano come modifiche rilevanti ai fini del Programma di

Esercizio. Pertanto, 10 giorni prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, l'affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati nell'Allegato A ed a trasmettere i file aggiornati.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di 2.000 €.

Articolo 25. Rapporto di Servizio Mensile

1. Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall'affidatario che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.
Deve essere prodotto un Rapporto di Servizio Mensile per ogni unità di contratto e consegnato all'Ente affidante entro la fine del mese successivo cui si riferisce, unitamente alle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi subaffidati eserciti, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l'avvenuto loro pagamento da parte dell'affidatario
Nell'Allegato B sono descritti i contenuti del Rapporto.
La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell'affidatario.
2. A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio Mensile, finalizzate ad individuare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini del riconoscimento all'affidatario del conguaglio di cui all'Art. 8 comma 2.
3. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all'Art. 8 comma 2, salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l'eventuale differenza risultante a favore dell'Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.

Articolo 26. Impegni in materia di investimenti

1. Alla scadenza del termine contrattuale di anni nove, l'Ente ha facoltà di disporre la proroga dell'affidamento nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, dietro presentazione da parte dell'affidatario di un programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall'Ente medesimo ai sensi dell'articolo 3 del contratto.
2. In tal caso, l'affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nella propria proposta, approvata come sopra, secondo le tempistiche e le modalità nella stessa indicate.
3. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l'applicazione delle penali inserite nella proposta medesima.

Articolo 27. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio

1. Sono a carico dell'affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio dovrà prevedere:
 - a] almeno 1 rivendita o 1 emettitrice automatica di biglietti per ogni comune con almeno 1.000 abitanti, localizzata nel principale nucleo abitato del comune,
 - b] 1 ulteriore (rispetto a quanto previsto alla lettera a) rivendita o emettitrice automatica di biglietti per ogni ulteriori 3.000 abitanti, distribuite in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei diversi giorni e nelle diverse fasce orarie,
3. La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall'affidatario all'Ente Affidante mediante produzione, entro 15 giorni dalla data di decorrenza di questo contratto, dell'elenco delle rivendite con relativo indirizzo.
L'Ente verifica l'adeguatezza della rete delle rivendite rispetto ai criteri definiti nel comma 2 (tenuto conto della tipologia e quantità dei servizi che servono i centri abitati e della possibilità offerta dall'azienda di acquisire i titoli di viaggio on-line) e formula eventuali richieste di sua integrazione o modifica nei 30 giorni

successivi al ricevimento dell'elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l'elenco si intende approvato dall'Ente.

Le eventuali integrazioni richieste dall'Ente dovranno essere attuate nei 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'Ente; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall'affidatario l'Ente può concedere un tempo maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 nei termini definiti nel comma 3 comporta l'obbligo della vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo, su tutte le corse della rete extraurbana ed urbana.
5. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio, a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al personale di bordo di essere sprovvisti di biglietto.

Articolo 28. Informazione alla clientela

1. L'affidatario si impegna a garantire il mantenimento del già alto livello di informazione alla clientela costituito da:
 - a) presenza in ogni fermata di un elemento fisico (palina, cartello, ...) che segnali la stessa.
 - b) Indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio.
 - c) presenza a bordo di ogni veicolo utilizzato per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subaffidatari, di un estratto, redatto in lingua italiana ed inglese, della "Carta della Mobilità".
 - d) portale Internet aziendale
- 2.
3. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la trasmissione di specifica diffida secondo le modalità di cui all'art. 10.
4. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 16÷19, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l'informazione preventiva all'utenza entro termini congrui e fino all'effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio.

Articolo 29. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità

1. Tutte le attività previste dal presente contratto devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
2. L'affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

Articolo 30. Qualità del servizio e carta della mobilità

1. L'affidatario è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze nell'ambiente.

I veicoli sia utilizzati direttamente dall'affidatario che da eventuale subaffidatario devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine,

devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.

3. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli eserciti da eventuali subaffidatari, devono essere di classe Euro 6 o migliore oppure essere alimentati a metano; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco di cui all'art. 22 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati. Per nuovi veicoli si intendono veicoli nuovi di fabbrica.
4. E' a carico dell'affidatario la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'affidatario in esecuzione del contratto.
5. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell'ambiente.
6. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato G e in coerenza con gli obiettivi regionali e dell'Ente per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
7. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità erogata, inteso ad accertare, anche con il supporto dell'AVM, il rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità.
8. L'Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall'utenza, e a perseguirne il progressivo miglioramento, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
9. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'allegato G sarà effettuata sulla base:
 - a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dal Gestore;
 - b. dell'esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall'Ente, secondo quanto previsto al comma 14;
 - c. delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza inoltrati al Gestore e/o all'Ente, a seguito di istruttoria.La valutazione dell'adeguatezza complessiva del servizio rispetto alle esigenze della clientela sarà valutata tenendo anche conto dei risultati, in termini di indici di soddisfazione e del livello percentuale di utenti soddisfatti, rilevati attraverso l'indagine, o le indagini se più d'una, effettuata dall'affidatario ai sensi dei precedenti commi 5 e 7.
10. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nell'allegato G comporta l'applicazione delle penali definite nello stesso.
11. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta all'Ente la versione definitiva della Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale.

La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di rimborso dell'utenza.

La Carta della Mobilità disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa.

I costi connessi al sistema di monitoraggio della Carta della Mobilità sono a carico dell'affidatario; tali costi sono addizionali a quelli riferiti alla diverse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.
12. il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni dell'Ente ed a pubblicarla entro i successivi tre mesi. Il Gestore, se necessario, si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola all'Ente entro il 15 maggio di ogni anno e pubblicandola entro il 30 giugno.
13. La Carta della Mobilità è pubblicata nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico perlomeno

presso le biglietterie e le autostazioni. La relativa diffusione è in ogni caso a carico del Gestore.

14. L'Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati.
15. L'affidatario si impegna a rendere disponibile all'Ente la documentazione richiesta a supporto dell'attività di verifica. Per l'effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell'Ente muniti di apposita tessera aziendale del gestore non nominativa.
16. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Corse non effettuate
Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell'art. 7.
Inoltre, qualora la non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore è applicata dall'Ente una penale di € 250 per ogni corsa non effettuata.
 - b) Corse non puntuali
Si considerano non puntuali le Corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all'orario a Programma di Esercizio) di più di 3 minuti e 0 secondi;
 - il ritardo al capolinea di arrivo è maggiore del più alto dei seguenti valori:
 - 10 minuti e 0 secondi,
 - 10% del tempo di programmata percorrenza.Per ogni corsa verificata come non puntuale nei termini sopra definiti è applicata dall'Ente una penale pari a € 100, qualora la non puntualità sia imputabile all'affidatario oppure sia dovuta a cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al servizio.
 - c) Qualora, in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'Ente sui veicoli in servizio, in contraddittorio con il gestore, si verificasse il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2, è applicata una penale pari a:
 - € 5.000 per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
 - € 250 per ogni altro tipo di infrazione.
 - d) Per ogni caso accertato di inadeguata manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'affidatario in esecuzione del contratto sarà applicata una penale di importo pari ad € 500, fatta salva la facoltà per l'Ente di prevedere importi maggiori correlati al danno che l'inadeguata manutenzione abbia arrecato al servizio.

La ritardata adozione della Carta della Mobilità comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250 per ogni settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all'uopo previsto dalla Carta stessa.

Articolo 31. Altri obblighi relativi al servizio

1. Per effetto della procedura di gara a doppio oggetto (finalizzata all'individuazione di un socio privato operativo di ATVO S.p.a. con affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale alla medesima ATVO S.p.a. nell'ambito di unità di rete del "Veneto Orientale") sono stati individuati gli specifici compiti assegnati al socio che consistono nella gestione dei processi produttivi di officina, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di autobus ed altri autoveicoli in dotazione ad ATVO S.p.A e gestione

- spazi pubblicitari.
2. ATVO S.p.a., entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, si obbliga ad istituire in qualità di institore, ai sensi degli artt. 2203 c.c., il soggetto indicato dall'impresa aggiudicataria della procedura di cui al primo comma, precisandone poteri e limitazioni mediante sottoscrizione di apposita procura e provvedendo agli adempimenti di cui agli artt. 2206 e 2207 c.c. ATVO S.p.a. dovrà inoltre, qualora necessario, apportare gli opportuni adeguamenti alla struttura aziendale al fine di consentire all'impresa di cui al primo comma nonché all'institore indicato, lo svolgimento delle attività assegnate..
 3. L'affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui l'apposizione dello stemma della Regione Veneto, dell'Ente di governo del TPL del bacino di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e della scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale" su ogni nuovo veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari e quelli utilizzati per i servizi a prenotazione; il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i 120 giorni successivi.
 4. Il mancato o incompleto adempimento di quanto sopra comporta l'applicazione di una penale pari ad € 1.000 per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell'accertamento dell'infrazione, il mancato adempimento dell'impegno si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata una penale aggiuntiva pari ad € 250 per ogni settimana successiva alle quattro.
 5. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'affidatario metterà a disposizione dell'Ente una connessione dedicata tramite la quale sia possibile avere la visione in tempo reale dei servizi eserciti attivi (sistema di controllo automatizzato AVM). L'affidatario si impegna ad assicurare la massima efficienza ed affidabilità del sistema complessivo e della connessione di cui al paragrafo precedente.
 6. L'affidatario garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra che a bordo (anche tramite invio di sms, comunicazioni accessibili via smartphone, ecc.), nonché sul sito internet aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità che in situazioni di difficoltà ed anormalità di circolazione. In mancanza dei sistemi di sonorizzazione e/o dei display, o in caso di mancato funzionamento, le informazioni relative a ritardi ed anormalità di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo e di terra.
 7. Le Parti si impegnano a definire e concordare un piano operativo delle azioni per migliorare l'accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.
 8. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi, oggetto del Programma d'esercizio, sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell'allegato A. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2.
 9. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio.
 10. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all'esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i rapporti con l'Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l'Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall'Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà fornire all'Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli

orari, secondo gli standard definiti dall'Ente.

11. Ogni nuovo autobus dovrà recare, nella parte anteriore, il numero della linea e la destinazione. Sugli autobus esistenti, il display anteriore deve riportare, nel caso dei servizi extraurbani, la destinazione e, nel caso dei servizi urbani, numero della linea e destinazione.
12. A seguito della sottoscrizione, da parte della Città metropolitana di Venezia, del Protocollo di legalità con la Prefettura di Venezia, il Gestore:
 - a) deve trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), con specificazione della sede di riferimento.
 - b) ha l'obbligo di comunicare all'Ente affidante l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nello svolgimento del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco.
 - c) deve trasmettere la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

L'affidatario si impegna a riferire tempestivamente all'Ente di governo ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nello svolgimento del servizio, fermo restando che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ente affidante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto.

Articolo 32. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell'efficacia dei servizi

1. Entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'affidatario effettuerà il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi e la verifica O/D (fermata-fermata), presso tutte le fermate, di tutte le corse di tutte le linee esercite sia nel giorno feriale che nel giorno festivo. Saranno effettuate due campagne di rilevazione, una nel mese di novembre l'altra nel mese di luglio. L'Ente affidante potrà decidere un'eventuale compartecipazione economica a parziale copertura dei costi dell'indagine (comunque non superiore al 25% dell'importo contrattuale), attingendo le risorse dai fondi trattenuti per eventuali penali applicate sulla gestione del contratto. L'affidatario effettuerà altresì, in accordo e congiuntamente con l'Ente affidante, una campagna annuale di verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite, con definizione a priori delle regole di rilevamento.
2. L'affidatario si impegna a realizzare le suddette indagini tenendo conto anche delle specifiche riportate nell'allegato C.
3. L'Ente si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini, con oneri a proprio carico, nel corso della vigenza contrattuale ai fini dell'integrazione delle indagini realizzate dall'affidatario.

Articolo 33. Prescrizioni diverse

1. L'affidatario si impegna a:
 - a) mantenere la Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2004 per tutta la vigenza del contratto;
 - b) notificare all'Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'obbligo a provvedere al pagamento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi

- quelli a capo di eventuali subaffidatarie;
- c) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
 - d) trasmettere all'Ente Affidante i bilanci certificati, entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci si accompagna la trasmissione di:
 - consuntivi dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
2. Le mancate, ritardate o errate notifiche di cui al comma 1, lettera b) comporta il rifiuto della fattura emessa dall'affidatario e/o la sospensione dei pagamenti.
 3. La mancata trasmissione della documentazione prevista alla lettera d) comporta l'applicazione di una penale di € 10.000 per ciascun anno contabile.

Articolo 34. Regolamentazione degli spazi pubblicitari

1. L'affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l'interno che l'esterno dei veicoli, limitatamente ai fianchi destro e sinistro e sul retro, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, disagi per l'utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento, difficoltà di individuazione della tipologia del mezzo pubblico.
2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all'affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.
3. Il 20% del globale spazio pubblicitario disponibile sull'insieme dei veicoli utilizzati per i servizi è utilizzabile gratuitamente dall'Ente per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale: il relativo costo di allestimento e disallestimento è a carico dell'Ente; nessun onere deve essere computato all'Ente per il fermo veicolo necessario all'allestimento e disallestimento.

Articolo 35. Subaffidamento dei servizi di trasporto

1. ATVO S.p.a. si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto di affidamento.
2. L'Ente si riserva la facoltà di autorizzare ATVO S.p.a., previa apposita istanza della società, a subaffidare il servizio nella misura massima del 5% della globale produzione chilometrica di cui al Programma di esercizio.
3. Non deve sussistere, nei confronti del subaffidatario, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni. Il contratto con il sub affidatario è automaticamente risolto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 rese dalle Prefetture; nel caso che le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le sopra citate clausole devono essere inserite anche nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti;
4. L'affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con assenso dell'Ente.
5. Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui D.Lgs. 50/2016.
6. I subaffidatari si impegnano a riferire tempestivamente all'Ente di governo ogni illecita richiesta di danaro,

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

7. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.
8. L'affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell'Ente. Esso rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
9. Le penali previste dal contratto sono comminate all'affidatario anche per infrazioni commesse da un eventuale subaffidatario.
10. In caso di decadenza o di revoca del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo a carico dell'Ente.
11. L'Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all'esterno e delle relative modalità di effettuazione.

Articolo 36. Assicurazioni

1. L'Ente affidante prende atto che l'affidatario ha stipulato polizza assicurativa numero, in data, 20.., con S.p.A., Agenzia di, per un massimale di...../00 € (€,00) per danni ad impianti e fabbricati e di/00 € (€,00) per demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di/00 € (€,00) ed ha durata, per legge, fino al termine di validità del contratto.
3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data, 20.., trasmessa dallo stesso affidatario. Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dall'ing. in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti dell'Ente.
4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
 - per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
 - per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.
5. L'affidatario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che

dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.

6. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 4 comporta la facoltà di revocare l'affidamento oggetto di questo contratto.
7. L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 37. Cauzione

1. L'Ente e l'affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 € (€,00), e di durata non inferiore alla durata dell'affidamento aumentata di 12 mesi.
2. Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dall'ing. in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
3. L'Ente e l'affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia:
4. è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'affidatario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato in data 24 ottobre 2016 emesso dalla società ANCIS S.r.l.;
- ✓ è ridotta di un ulteriore venti per cento (20%), cumulabile con quello sopra, in quanto l'affidatario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001, come risulta dalla copia del certificato rilasciato in data 24 ottobre 2016 emesso dalla società ANCIS S.r.l.;
5. L'Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
6. In particolare, nel caso in cui l'affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l'affidatario avrà l'obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
7. L'Ente e l'affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dal D. Lgs. 50/2016.
8. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'affidatario.
9. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente contratto.

Articolo 38. Cessioni di credito

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 5.
2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.
3. L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Ente stesso, nonché a favore di terzi.

Articolo 39. Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento dell'affidatario agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 5 per porre fine all'inadempimento, l'Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., l'Ente, mediante comunicazione scritta all'affidatario, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:
 - a. allorchè l'affidatario non si conformi entro un termine non superiore a trenta (30) giorni all'ingiunzione dell'Ente di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
 - b. allorchè vengano contestate dall'Ente reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
 - c. allorchè vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
 - d. allorchè l'affidatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
 - e. allorchè sia stata pronunciata nei confronti dell'affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f. a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 rese dalle Prefetture; nel caso che le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
 - g. allorchè l'affidatario sospenda ingiustificatamente il servizio;
 - h. allorchè l'affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Ente;
 - i. allorchè emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
 - j. allorchè si riscontri la mancata osservanza da parte dell'affidatario degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - k. allorchè l'affidatario violi l'obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
 - l. a causa della mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;
 - m. ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - n. ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Ente affidante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
2. Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l'Ente riterrà definitivamente la cauzione di

cui al presente contratto. E' fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell'Ente;

Articolo 40. Attività di riscossione

1. In conformità al decreto legislativo n. 422/1997 la materia della prevenzione dell'evasione delle sanzioni amministrative, comminate agli utenti del trasporto pubblico locale privi del titolo di viaggio, è regolata dagli artt. 36 e seguenti della L.R. 25/1998.
2. L'art. 36 della summenzionata legge regionale prevede che sia gli enti affidatari sia i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale debbano promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a prevenire e disincentivare il fenomeno dell'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.
3. Il gestore deve già svolgere l'attività di riscossione bonaria di cui all'art. 39 della L.R. 25/1998.
4. L'affidatario è tenuto a svolgere l'attività di riscossione, per conto dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia, di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
 - i. raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di trasporto contravvenzionati secondo la L.R. 25/1998;
 - ii. verifica ed accertamento, anche tramite ricerca attraverso l'accesso all'Anagrafica dell'Agenzia delle Entrate, dei dati anagrafici, di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81;
 - iii. predisposizione dell'ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino improcedibili per l'insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per irregolarità della contestazione;
 - iv. in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l'art. 18 della legge 689/1981, redazione di controdeduzioni per l'adozione dell'ordinanza da sottoporre al dirigente dell'Ente preposto;
 - v. accesso ed utilizzo del programma informatico di gestione delle sanzioni utilizzato dall'Ente, ai fini della stampa delle ordinanze di archiviazione e delle ordinanze ingiunzione secondo le previsioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dall'Ente;
 - vi. spedizione dell'ordinanza ingiunzione tramite poste con raccomandata A/R a norma di legge;
 - vii. verifica dell'avvenuta, corretta e completa notifica dell'ordinanza ingiunzione al trasgressore secondo le previsioni di legge;
 - viii. verifica delle ordinanze ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;
 - ix. controllo della validità degli atti ai fini della predisposizione dell'elenco dei ruoli da trasmettere al Concessionario per la formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente dell'Ente preposto;
 - x. per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.
6. Restano di competenza dell'Ente affidante le disposizioni in merito:
 - i. ai criteri di determinazione dell'importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i valori edittali, in attuazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981;
 - ii. alla valutazione della congruità dell'entità delle spese da inserire nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.
7. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni

che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l'attività di riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.

8. L'Affidatario si obbliga ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l'attività di riscossione per conto dell'Ente.
9. L'Affidatario é tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente alle notizie di cui viene a conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti l'attività di riscossione.
10. L'Ente procederà alla stampa e all'assegnazione dei relativi numeri di protocollo delle ordinanze – ingiunzioni di pagamento sulla base dei dati informatici trasmessi dal gestore.
11. Non è consentito all'affidatario subaffidare a terzi la gestione dell'attività di riscossione di cui al comma 4.
12. La mancata osservanza da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al comma 4 e del divieto contenuto nel comma 11, comporta la risoluzione del contratto per fatto imputabile a colpa dell'affidatario.
13. In forza della L.R. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è il gestore per il 70% e l'Ente per il restante 30%. Per l'espletamento dell'attività di recupero, le parti concordano che l'affidatario tratterà l'intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.
14. L'Ente si impegna a versare al gestore annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare di riferimento, tutte le somme introitate nell'anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 37 della citata legge regionale.
15. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell'espletamento delle procedure ad essi affidate, gli importi versati al gestore saranno invece al netto di quanto di competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.
16. In forza dell'espletamento dell'attività di riscossione da parte del gestore per conto dell'Ente, qualora venga proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione processuale passiva spetta comunque all'Ente, come previsto per legge. In tal caso, l'affidatario, su nota dell'Ente, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore dell'Ente, queste verranno trattenute dallo stesso in considerazione dell'attività di difesa svolta.

Articolo 41. Promozione dell'utilizzo del TPL

1. Sia il gestore che l'Ente affidante, sul tema della tutela ambientale, sono impegnati in attività plurisettoriali. A sostegno di tali politiche, è necessario proporre azioni straordinarie di incentivazione all'abbandono dell'uso del mezzo privato individuale e di promozione dell'uso di mezzi non inquinanti e/o collettivi. E' pertanto istituito l'obbligo tariffario a favore dei nuclei famigliari, titolari di almeno un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, con ISEE secondo il seguente schema:

n. componenti famiglia	ISEE
1	< 8.835
2	< 10.076
3	< 11.911
4	< 13.577
5	< 14.912
6	< 16.125
7	< 17.100
≥ 8	< 20.000

2. L'obbligo tariffario si estrinseca secondo le seguenti modalità:
1° abbonamento: riduzione del 10% sulla tariffa approvata;
2° abbonamento: riduzione del 20% sulla tariffa approvata;
dal 3° abbonamento in poi: riduzione del 100% sulla tariffa approvata.
3. L'istituzione del suddetto obbligo tariffario pari a 25.000 €, che verrà rendicontato puntualmente su base trimestrale da parte dell'azienda con indicazione della tipologia dei titoli di viaggio rilasciati e dei relativi titolari, è coperta per il 50% dall'Ente e per il restante 50% da parte del gestore.

Articolo 42. Corsi di idoneità per agenti accertatori

1. L'art. 41 della LR 25/1998 prevede che all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni provveda personale delle aziende di trasporto, definiti agenti accertatori, autorizzati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e quindi qualificati "agenti di polizia amministrativa".
2. Il programma dei corsi per la qualificazione del suddetto personale (per un minimo di 12 ore) riguarda:
 - i. figura, personalità giuridica, mansioni e norme di comportamento dell'agente accertatore;
 - ii. conoscenza degli articoli della L. 689/1981 contenente disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
 - iii. nozioni di diritto e procedura penale (false generalità declinate da utenti trasgressori ed altri reati connessi all'esercizio della funzione, oltraggio, resistenza, ecc.);
 - iv. LR 25/1998;
 - v. conoscenza degli articoli del DPR 753/1980 del titolo II circa il comportamento degli utenti e titolo VII da art. 18 ad art. 88 contenenti disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative;
 - vi. conoscenza del sistema tariffario aziendale e delle norme generali ed aziendali di utilizzo dei mezzi pubblici;
 - vii. leggi e disposizioni che regolamentano la libera circolazione per particolari categorie di soggetti;
 - viii. formulazione delle contestazioni, conoscenza ed appropriato utilizzo e compilazione della modulistica aziendale in materia.
3. L'Ente intende avvalersi della collaborazione del gestore per la realizzazione dei suddetti corsi di idoneità riconoscendo l'importo di 20,00 € oltre IVA per ciascun partecipante, importo adeguato annualmente secondo l'indice ISTAT FOI.
4. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova di accertamento dell'idoneità alla mansione di agente accertatore è composta da:
 - i. Dirigente dell'Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia o suo delegato;
 - ii. Direttore generale del gestore o suo delegato;
 - iii. Un dipendente del gestore, che svolge anche la funzione di segretario:

Articolo 43. Difformità tra documenti contrattuali

5. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l'Ente affidante.

Articolo 44. Spese contrattuali

1. L'affidatario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2. Le spese contrattuali presunte di/00 (€,00) €, salvo conguaglio, sono a carico dell'affidatario che ha già provveduto a depositarle presso, sul c/c numero IBAN: intestato a

Articolo 45. Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente informa l'affidatario che "titolare" del trattamento è l'Ente di governo del TPL – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott., dirigente del Servizio Gare e Appalti della Città metropolitana di Venezia; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'....., dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott., dirigente del Servizio Ragioneria della Città metropolitana di Venezia. L'Ente affidante, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 46. Controversie tra le Parti

1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Articolo 47. Clausole finali

1. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Venezia per il periodo 2017-2019 è consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: email: anticorruzione@cittametropolitana.ve.it PEC: anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it; in aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo email whistleblowing@anticorruzione.it, messo a disposizione da A.N.AC.
2. L'affidatario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, recepito ed integrato dalla stazione appaltante così come reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente-Personale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
3. L'affidatario attesta ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del

bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia e/o della Città metropolitana di Venezia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata risoluzione del contratto.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
5. Il contratto consta di ... fogli di cui composti dagli Allegati. E' immediatamente operante per l'Affidatario mentre per l'Ente solo a seguito dell'avvenuta repertoriazione.
6. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131